



Regolamento per l'applicazione dell'ISEE al sistema dei Servizi sociali dei Comuni dell' Ambito territoriale di Sesto Calende.

**Criteri di accesso e modalità di erogazione degli
interventi e delle prestazioni sociali**

Approvato con delibera di C.C. n. 5 del 11.02.2016

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- DGR 8496 del 26/11/2008 "Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto, e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta sociosanitarie"
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione,

nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”

- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – Norme di attuazione”
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
- Accordi di Programma per l’attuazione del Piano di Zona
- Statuti dei Comuni
- Regolamenti dei Comuni

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina

- a) l'applicazione della normativa relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente al sistema dei servizi sociali dei 13 Comuni dell'Ambito di Sesto Calende,
- b) i criteri di accesso e le modalità di erogazione dei servizi sociali dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale di Sesto Calende.

2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività e gli interventi relativi alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

4. I Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito territoriale.

Articolo 2 – Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, i Comuni dell'Ambito Territoriale di Sesto Calende riconoscono un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.

2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, e prevenire i fenomeni di:

- emarginazione sociale
- devianza
- rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

5. Questi obiettivi vengono attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3 - Finalità dei servizi sociali

1. I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali.

2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4 - La rete degli interventi e dei servizi sociali

1. La rete degli interventi e dei servizi sociali è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.

2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

3. I Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 5 - Destinatari degli interventi e dei servizi sociali

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, possono accedere alle reti degli interventi e dei servizi sociali afferente ai Comuni dell'Ambito Territoriale di Sesto Calende:

- a) i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dei Comuni dell'Ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;

- d) i minori italiani e stranieri residenti nei Comuni o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale;
- e) i minori in affido a famiglie residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Sesto Calende.

Per le persone temporaneamente presenti, i Comuni dell'Ambito attivano interventi atti a fronteggiare situazioni di emergenza a favore delle stesse, inviando comunicazione ai Comuni e agli stati competenti.

A questi ultimi i Comuni dell'Ambito chiedono l'assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 6 - Le priorità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi sociali

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 vengono definiti dai Comuni dell'Ambito le modalità per l'accesso prioritario alle prestazioni in via ordinaria (su domanda o per attivazione d'ufficio) e per l'accesso in emergenza e di pronto intervento assistenziale.

2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dei Comuni dell'Ambito le persone che si trovino in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico, i nuclei familiari con almeno tre figli.

3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria emani provvedimenti che rendono necessari interventi assistenziali, il Servizio Sociale provvede alla presa in carico e alla realizzazione degli stessi conformemente alle prescrizioni previste, coinvolgendo sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

PARTE SECONDA L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 7 - L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi sociali

1. Con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, i Comuni dell'Ambito intendono realizzare l'accesso alla rete degli interventi e dei servizi attraverso il Servizio Sociale Comunale, il quale svolge la funzione di:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta sociali e sociosanitarie dei Comuni dell'Ambito;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle prestazioni e delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

Articolo 8 - Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene previo appuntamento telefonico o durante l'orario di apertura al pubblico del Servizio Sociale del Comune di residenza da parte del soggetto interessato, o da suo delegato o, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la potestà genitoriale o tutoriale.

2. In tale sede vengono comunicati all'interessato:
- Le modalità per l'attivazione della domanda
 - il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
 - i diritti riconosciuti in merito all'accesso agli atti;
 - l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Servizio Sociale del Comune di residenza.
4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 9 - Attivazione d'ufficio

1. I Servizi Sociali Comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
 - d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.
2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 10 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il Servizio Sociale Comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la situazione familiare;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE;
 - f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
 - g) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;

- i) la capacità di assumere decisioni;
- l) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 11 - Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il Servizio Sociale predispone il progetto personalizzato, concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

2. Il progetto personalizzato di intervento contiene:

- a) gli obiettivi;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione delle tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del progetto personalizzato da parte del Servizio Sociale Territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.

4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

5. In caso di provvedimento di diniego viene inviato preavviso di rigetto e sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

Articolo 12 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il Servizio Sociale Comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi, ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

Articolo 13 - Valutazione multiprofessionale

1. In caso di bisogni complessi anche di natura sanitaria, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il Servizio Sociale Comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti, si attiva per effettuare accessi e valutazioni congiunte e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con gli enti preposti, tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Articolo 14 - Cessazione della presa in carico

1. Il Servizio Sociale Comunale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c) trasferimento della residenza.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

1. I Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito e dell'Ufficio di Piano operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento di ogni Comune nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 16 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

PARTE TERZA INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

Articolo 17 - Gli interventi ed i servizi distrettuali

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi distrettuali sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e vengono erogati in **maniera** omogenea in tutti i Comuni dell'ambito distrettuale.

2. Gli interventi ed i servizi distrettuali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni, possono essere:

- Integrativi*, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
- Complementari* agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire

un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;

- *Innovativi*, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.

3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale.

Articolo 18- Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali

1. Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'Ambito Distrettuale.

2. L'ufficio di piano, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.

3. Le persone per conoscere i servizi distrettuali possono rivolgersi ai Servizi Sociale del proprio Comune di residenza o consultare il sito: www.sportellosocialecittadinanza.it

Articolo 19- Modalità di accesso

1. Gli interventi ed i servizi distrettuali possono essere erogati con le seguenti modalità:

- a) tramite bando: il bando di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e vengono finanziate le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
- b) con richieste al Servizio Sociale: la richiesta può avvenire durante l'intero anno. L'accesso alla prestazione è subordinato, oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento, anche dalla disponibilità dei fondi.

2. In entrambi i casi i cittadini, per presentare domanda, devono rivolgersi al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza.

Articolo 20 - Attivazione

1. Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, e, previa verifica con l'Ufficio di Piano della disponibilità delle risorse, attiva l'intervento distrettuale richiesto dalla persona.

2. L'attivazione di interventi distrettuali è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente regolamento.

3. L'Assistente Sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario).

PARTE QUARTA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 21- Compartecipazione alla spesa

1. Gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali agevolate possono essere erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

2. Per l'erogazione di contributi e per la compartecipazione al costo di un servizio i criteri di determinazione della situazione economica sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione da parte del cittadino, il Comune, previo formale messa in mora:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti del cittadino, prevedendo forme di rateizzazione.

4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 22 - Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ◆ I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- ◆ Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ "Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- ◆ "Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

- ◆ “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ◆ I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- ◆ I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
- ◆ I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata
- ◆ Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
- ◆ Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Articolo 23 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Qualora una prestazione sociale agevolata sia stata attivata in base ad un "ISEE corrente", tale prestazione prosegue sino alla sua naturale scadenza, e per il suo rinnovo i richiedenti presenteranno un nuovo ISEE qualora intendano usufruirne.

Articolo 24 - Periodo di validità della situazione economica dichiarata

1. Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verificano variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo ai beneficiari di comunicarlo ai servizi che erogano la prestazione, e di presentare un nuovo ISEE fondato sul nuovo nucleo per rideterminare la prestazione. Se dalla mancata comunicazione di tale variazione del nucleo derivano improprie prestazioni agevolate, che producono un danno erariale all'amministrazione, esse sono considerate indebitamente percepite.
2. Le DSU hanno validità sino al 15 gennaio successivo alla loro presentazione (art. 10, c.1 DPCM 159/2013), durante la loro validità i cittadini possono presentarne una nuova, e dunque presentare il nuovo ISEE che ne deriva.
3. Per le prestazioni continuative (es. RSA, RSD, SAD, ecc.) la nuova DSU deve essere presentata dal 16 gennaio entro la fine di marzo di ogni anno e avrà effetto applicativo dal 1° gennaio dell'anno in corso. Per le

prestazioni con durata definita (es. prestazioni scolastiche, ecc.) l'ISEE presentata per l'accesso alla prestazione è valida per tutta la durata del servizio.

Articolo 25 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Articolo 26 - Assenza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

Articolo 27 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune provvede ai controlli delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013 a campione o sui casi dubbi.

2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

3. Il Comune, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del d.p.r. n.445/00, denuncia il fatto all'Autorità Giudiziaria e agli organi competenti.

Articolo 28 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) del D.P.C.M. 159/2013, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di conseguente istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero il non sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 29 – Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

1. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Sesto Calende è composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei 13 Comuni dell'Ambito: Sesto Calende, Vergiate, Ispra, Angera, Ranco, Varano Borghi, Taino, Ternate, Travedona Monate, Comabbio, Osmate, Cadrezzate, Mercallo.

2. L'Assemblea assume tutte le decisioni previste nel presente Regolamento volte a uniformare e omogeneizzare progressivamente l'offerta di Servizi Sociali, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte dei residenti nei Comuni dell'Ambito.

3. In particolare, l'Assemblea dei Sindaci di Ambito approva la struttura della compartecipazione per tipologia di servizio (lineare o per scaglioni), propone la soglia Isee iniziale e la soglia Isee di accesso omogenea per l'Ambito Territoriale (laddove prevista), propone il sistema di compartecipazione per

scaglioni progressivi di ISEE e le relative aliquote per i servizi previsti, dando indicazioni annuali ai Comuni con apposito Atto di indirizzo (allegato A) per l'aggiornamento degli importi e delle aliquote.

4. I Comuni, nella definizione degli atti programmatori, recepiscono le decisioni della Assemblea dei Sindaci di Ambito.

Articolo 30 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino e casi eccezionali

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi sociali da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, l'Assemblea dei Sindaci definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio contenute nel presente Regolamento, specifiche modalità omogenee di partecipazione alla spesa e/o di contribuzione.

2. La Giunta Comunale nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto degli equilibri di bilancio, provvede annualmente a convalidare le Linee di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci (allegato A) per i servizi previsti nel presente Regolamento, e a determinare per quanto qui non previsto:

a) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1093, n. 131, le fasce Isee differenziate oltre quella iniziale e le quote di compartecipazione attribuite ai richiedenti il servizio;

b) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino.

3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Le compartecipazioni al costo dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento dell'accoglimento della domanda.

Articolo 31 - Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, anche per limiti dati dalle disponibilità del bilancio comunale, viene redatta una lista d'attesa ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Rischio sociale elevato;
- Assenza di rete familiare ed amicale
- Famiglie monogenitoriali
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è

rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

PARTE QUINTA TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI COMUNALI

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Articolo 32 - Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono rivolti a sostenere le fasce più deboli di cittadini residenti nel Comune, e sono finalizzati a contrastare la povertà e l'emarginazione sociale attraverso un percorso personalizzato che tenda al contenimento del disagio e all'acquisizione dell'autonomia.

2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato.

3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione.

4. Sono previste le seguenti tipologie di interventi di sostegno economico:

a) *contributi ordinari*;

b) *contributi straordinari*;

6. Per i contributi economici è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento (art. 4 c.4 DGR X/3230 del 6 marzo 2015).

Articolo 33 - Il contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata per un periodo massimo di mesi sei in base al progetto personalizzato ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà come da obiettivi previsti a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi sei nei casi di effettiva adesione al progetto, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati.

2. Per poter inoltrare al Servizio Sociale richiesta di sostegno economico è prevista una soglia di accesso Isee omogenea per l'Ambito Territoriale come indicato nell'Atto di Indirizzo (allegato A) al di sopra della quale non è possibile inoltrare la domanda.

3. La domanda di contributo ordinario deve essere presentata presso il Servizio Sociale del Comune che attraverso gli assistenti sociali e il personale amministrativo, fornisce ogni informazione necessaria e l'assistenza nella compilazione e nel perfezionamento della documentazione da produrre.

4. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

5. Il progetto personalizzato contiene:

- la definizione degli obiettivi;
- la durata dell'intervento;
- l'ammontare della somma;
- la decadenza, i criteri e le modalità di verifica.

7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto personalizzato, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

Articolo 34 - Il contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali:

- a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b) spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
- c) necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
- d) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
- e) spese eccezionali per calamità naturali.

2. Per poter inoltrare al Servizio Sociale richiesta di sostegno economico è prevista una soglia di accesso Isee omogenea per l'Ambito Territoriale come indicato nell'Atto di Indirizzo (allegato A) al di sopra della quale non è possibile inoltrare la domanda.

3. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

4. Il contributo viene erogato a tantum o a tempo determinato.

5. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare

6. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto personalizzato, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA

Articolo 35 - Assistenza abitativa

1. Per gli interventi di assistenza abitativa: accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica; accoglienza temporanea presso strutture pubbliche e private convenzionate; assistenza alloggiativa con supporto socio – educativo; interventi economici a sostegno dell'affitto, si rimanda ai Regolamenti comunali e alla normativa regionale attualmente in vigore.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

Articolo 36 - Servizi per la Prima Infanzia, Mensa e Trasporto Scolastici, Servizi integrativi scolastici ed extra-scolastici, Centri Ricreativi Diurni estivi, Centri di aggregazione Giovanile

1. Per i Servizi per la prima infanzia (in particolare Asili Nido), Mensa e Trasporto Scolastici, Servizi integrativi scolastici ed extra-scolastici, Centri Ricreativi Diurni estivi, Centri di Aggregazione Giovanile si fa rinvio ai Regolamenti comunali attualmente in vigore.

1.INCONTRI PROTETTI

Articolo 37 – Gli incontri protetti

1. Sono definiti “protetti” gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno “spazio neutro”, cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori – genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altri situazioni di grave e profonda crisi familiare.

2. Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:

- garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
- garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
- contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori.

Articolo 38 – Destinatari

1. Le attività previste sono rivolte a sistemi famigliari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali citate. Costituisce pre-requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitorio inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori sociali incaricati per attività socioeducative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

2. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA

Articolo 39 – Servizio di assistenza domiciliare educativa

1. L'assistenza domiciliare educativa ai minori e alle loro famiglia si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di

autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- b) favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- c) favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
- d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

3. Il sistema di compartecipazione e la tariffazione vengono definite a livello comunale.

Articolo 40 - Destinatari

1. Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.

2. I requisiti per l'accesso si individuano come segue:

- a) presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
- b) disagio scolastico e/o culturale;
- c) nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale;
- d) famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione, carcerazioni) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale;
- e) minori in difficoltà scolastiche segnalati al servizio sociale da parte degli organi didattici competenti;
- f) provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

Articolo 41- Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Il sistema di compartecipazione viene definito a livello comunale. La Giunta Comunale provvede alla determinazione del costo del servizio e della tariffazione.

3.ACCOGLIENZA DI MINORI IN SERVIZI RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI

Articolo 42 – L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore

in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

Articolo 43 – Finalità ed obiettivi dell’inserimento

1. La finalità dell’inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d’origine.

2. Gli obiettivi dell’inserimento nella comunità di accoglienza sono:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell’incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d’origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l’autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Articolo 44 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i minori:

- vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

Articolo 45 – Permanenza in comunità

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

2. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Articolo 46 – Condizioni di inserimento

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio alternativamente:

- acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;
- disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 47 – Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:

- garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Articolo 48 – Servizio pasti al domicilio e trasporto sociale

1. Per i Servizi di consegna pasti al domicilio e trasporto sociale a favore di persone con disabilità e delle persone anziane, si fa rinvio ai Regolamenti comunali attualmente in vigore.

1. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 49 – Servizio di Assistenza domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, eventualmente erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall'Azienda Sanitaria Locale, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

3. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.

4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto personalizzati di assistenza.

Articolo 50 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, viene stabilita una struttura della compartecipazione a percentuale per fasce progressive, con individuazione della fascia Isee iniziale omogenea per l'Ambito territoriale come contenuto nell'Atto di Indirizzo (allegato A).
2. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di assistenza domiciliare, nella fase di determinazione delle tariffe:
 - Il costo del Servizio e la tariffa massima calcolata;
 - Le percentuali di compartecipazione dell'utenza al costo del servizio in base a fasce ISEE differenziate, superiori alla soglia Isee iniziale omogenea di cui al comma 1..

2. SERVIZI DIURNI SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Articolo 51 – Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- ❖ migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- ❖ mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- ❖ sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- ❖ incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- ❖ favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Articolo 52 – Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

2. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia

personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.

Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

3. SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA

Articolo 53 - Il Servizio di Formazione all'Autonomia

1. Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio.

I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

- dell'autodeterminazione,
- dell'autostima
- della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento

Articolo 54 - Compartecipazione dell'utente al costo dei servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità (CDD, CSE, SFA...)

1. Al fine dell'integrazione da parte del Comune della retta dovuta per inserimenti in servizi diurni e semiresidenziali per disabili, su richiesta dell'interessato o di un suo legale rappresentante, viene applicata una struttura della compartecipazione al costo del servizio progressiva per l'utente, con formula personalizzata in base al proprio ISEE, come di seguito descritta:

$$\frac{(\text{ISEE UTENTE} - \text{ISEE INIZIALE}) \times \text{CONTRIBUZIONE MASSIMA}}{(\text{ISEE FINALE} - \text{ISEE INIZIALE})}$$

2. A partire dal valore Isee coincidente con l'Isee finale, l'utente è tenuto alla compartecipazione con l'aliquota massima.

3. Gli utenti che non presentano l'ISEE sono tenuti alla compartecipazione coincidente con l'aliquota massima.

4. Laddove prevista è sempre dovuta l'aliquota minima, fino a che il risultato della formula concorra al raggiungimento della stessa. Al di sopra viene applicata l'aliquota personalizzata risultante dalla formula.

5. I valori dell'Isee iniziale e finale e delle aliquote massime e minime sono contenuti nell'Atto di Indirizzo (allegato A) aggiornato annualmente.

6. A seguito della richiesta e dell'individuazione della compartecipazione a carico dell'utente, il Comune, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, provvede ad integrare per la differenza la retta dovuta alla struttura.

4. SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ E PERSONE ANZIANE (RSA, CASE ALBERGO, APPARTAMENTI PROTETTI...)

Articolo 55 – Destinatari dei servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Articolo 56 - Campo di intervento

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

2. L'Assistente Sociale responsabile del caso verifica anche sulla base della valutazione sanitaria, l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

Articolo 57 - Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) indirizzare i cittadini in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti che rientrano nelle tipologie del c.2 con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013;
- c) valutare la situazione del richiedente ed individuare un progetto individualizzato condiviso.

Articolo 58 – Concessione della integrazione della retta alberghiera

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota alberghiera dell'inserimento in strutture a ciclo residenziale viene assunta da parte del Comune, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:

- a) non siano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale;
- b) per gli inserimenti in servizi residenziali per anziani abbiano un Isee non superiore alla soglia di accesso omogenea per l'Ambito Territoriale indicata nell'Atto di Indirizzo (allegato A);
- c) per gli inserimenti in servizi residenziali per i disabili abbiano un Isee non superiore alla soglia di accesso omogenea per l'Ambito Territoriale* indicata nell'Atto di Indirizzo (allegato A);

2. Tale criterio di accesso è derogabile nei casi in cui la soglia Isee sopra indicata venga superata a causa della componente Patrimonio Immobiliare (al netto delle detrazioni per Patrimonio Immobiliare) dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale calcolato come da art. 5 D.P.C.M. 159/2013.

3. In caso di intervento indifferibile e urgente, in assenza di Isee il Servizio Sociale procede all'istruttoria per l'accesso al contributo in attesa del perfezionamento delle pratiche. In tale caso il contributo erogato viene concesso a titolo di anticipazione;

4. L'integrazione della retta è versata direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione.

Articolo 59 - Misura della integrazione della retta alberghiera

1. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune viene definito come da DGR 3230/2014 art.3 c.4 sulla base della capacità economica effettiva della persona.

L'entità del contributo è calcolato

a) nel caso di anziano o disabile senza familiari a carico:

detraendo dalla retta alberghiera onnicomprensiva delle prestazioni sociali strumentali e accessorie della struttura, i redditi annuali percepiti comprese le pensioni, le rendite e le indennità a qualunque titolo percepite, detratta una quota massima del 10% per spese documentabili personali definite all'interno del progetto personalizzato.

b) nel caso di anziano o disabile con familiare a carico:

detraendo dalla retta alberghiera onnicomprensiva delle prestazioni sociali strumentali e accessorie della struttura, il 50% dei redditi annuali percepiti comprese le pensioni, le rendite e le indennità a qualunque titolo percepite, (detratta una quota massima del 10% per spese documentabili personali definite all'interno del progetto personalizzato).

Il progetto personalizzato può tenere conto anche di eventuali contributi messi a disposizione dai familiari di riferimento.

2. In presenza di eventuali beni mobili o immobili il Comune, se necessario, può concordare con i beneficiari l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.

3. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge o di altri familiari conviventi, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

4. Nel caso dei commi 2 e 3 del presente articolo, o in assenza di accordi in tale senso previsti, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto dal cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

5. SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI CON DISABILITÀ GRAVISSIMA NON ASSISTIBILI AL DOMICILIO

Articolo 60 – Servizi residenziali per minori con disabilità gravissima

1. I servizi residenziali per minori con disabilità gravissima non assistibili al domicilio, sono rivolti a minori con un elevato livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Articolo 61 - Campo di intervento

1. Il Comune nell'ottica della migliore integrazione socio-sanitaria, a completamento delle risposte del sistema socio-sanitario a favore dei minori con disabilità gravissima, prevede lo sviluppo di una rete con i servizi specialistici coinvolti e la famiglia.

Articolo 62 - Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

a) indirizzare la famiglia in relazione alle modalità di accesso ai servizi sanitari competenti e alle strutture residenziali;

b) contribuire con interventi economici a favore dei nuclei dei minori residenti con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura della quota sociale della retta socio-sanitaria, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

Articolo 63 – Concessione della integrazione della retta alberghiera

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della componente socio-assistenziale dell'inserimento in strutture a ciclo residenziale viene assunta da parte del Comune, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti dei nuclei dei minori disabili gravissimi che abbiano un Isee non superiore alla soglia di accesso omogenea per l'Ambito Territoriale indicata nell'Atto di Indirizzo (allegato A);

2. Tale criterio di accesso è derogabile nei casi in cui la soglia Isee sopra indicata venga superata a causa della componente Patrimonio Immobiliare (al netto delle detrazioni per Patrimonio Immobiliare) dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale calcolato come da art. 5 D.P.C.M. 159/2013.

3. L'integrazione della retta può essere versata direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico della famiglia dell'assistito, a seguito di delega dell'esercente la potestà genitoriale.

Articolo 64 - Misura della integrazione della retta alberghiera

1. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune viene calcolato sottraendo dalla retta alberghiera onnicomprensiva delle prestazioni sociali strumentali e accessorie della struttura, il valore dell'Isee calcolato in base all'art. 6 c.2 D.P.C.M. 159/2013.

2. In presenza di beni immobili intestati al minore e non adibiti ad abitazione del nucleo familiare, il Comune potrà procedere ad accordi con gli esercenti la potestà genitoriale per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

6. SERVIZI DI RESIDENZIALITÀ LEGGERA PER PERSONE CON DIAGNOSI PSICHIATRICA IN CARICO AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Articolo 65 – Servizio di residenzialità leggera per persone con diagnosi psichiatrica

1. Il servizio di residenzialità leggera è rivolto a persone in uno stato di malattia psichica perdurante e stabilizzata, con riduzione del grado di autonomia, sia con una condizione socio-ambientale che non permetta ancora la permanenza al proprio domicilio. Come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n° VIII / 4221 del 28/02/2007 la "residenzialità leggera" ha uno scopo assistenziale e deve assicurare interventi riabilitativi.

2. Gli obiettivi sono:

- Promuovere una migliore qualità della vita attraverso una situazione ambientale abitativa di tipo familiare;
- Consolidare e sviluppare l'autonomia personale attivando processi di recupero delle abilità individuali;
- Ampliare gli spazi relazionali in funzione di un'interazione adeguata e soddisfacente tra gli ospiti, gli operatori e la comunità circostante.

Articolo 66 - Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) collaborare col Dipartimento di Salute Mentale che ha in carico il paziente, per l'individuazione di un progetto condiviso di inserimento in strutture di residenzialità leggera individuate dal DSM;
- b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti inseriti in

tali appartamenti e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura della quota alberghiera della retta di ospitalità.

Articolo 67 – Compartecipazione al costo dei servizi di Residenza leggera per persone con diagnosi psichiatrica

1. In continuità con il Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'Ufficio di Piano di Sesto Calende con l'Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate, vengono definite in modo omogeneo per l'Ambito territoriale la struttura della contribuzione per fasce ISEE differenziate e le quote di compartecipazione dell'utenza.
2. Si rinvia al documento Atto di Indirizzo (allegato A) per la quantificazione delle soglie e delle aliquote di contribuzione
 - a) nel caso di sottoscrizione di Protocollo d'intesa/Convenzione tra l'Ufficio di Piano di Sesto Calende e l'Azienda Ospedaliera/Dipartimento di Salute Mentale o altro ente a ciò preposto;
 - b) nel caso di assenza di sottoscrizione di Protocollo d'intesa/Convenzione tra l'Ufficio di Piano di Sesto Calende e l'Azienda Ospedaliera/Dipartimento di Salute Mentale o altro ente a ciò preposto;

Articolo 68 - Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

PARTE SESTA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione, con esso incompatibile.

Articolo 70 - Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 71 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo all'approvazione in Consiglio Comunale, al fine di consentire un'adeguata comunicazione dei relativi contenuti a tutti i soggetti interessati.

INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO pag. 2

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO pag. 4
ART. 2 – FINALITA' pag. 4
ART. 3 – FINALITA' DEI SERVIZI SOCIALI pag. 5
ART. 4 – LA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI pag. 5
ART. 5 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI pag. 5
ART. 6 – LA PRIORITA' DI ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI
E DEI SERVIZI SOCIALI pag. 6

PARTE SECONDA – L'ACCESSO AI SERVIZI

ART. 7 – L'ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI
SERVIZI SOCIALI pag. 6
ART. 8 – ATTIVAZIONE SU DOMANDA pag. 6
ART. 9 – ATTIVAZIONE D'UFFICIO pag. 7
ART. 10 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEL BISOGNO pag. 7
ART. 11 – ESITO DEL PROCEDIMENTO pag. 8
ART. 12 – ACCESSO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA-URGENZA E
FORME DI ISTRUTTORIA ABBREVIATA pag. 8
ART. 13 – VALUTAZIONE MULTIPROFESSIONALE pag. 8
ART. 14 – CESSAZIONE DELLA PRESA IN CARICO pag. 9
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI pag. 9
ART. 16 – ACCESSO AGLI ATTI pag. 9

PARTE TERZA – INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

ART. 17 – GLI INTERVENTI E I SERVIZI DISTRETTUALI pag. 9
ART. 18 – INFORMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI
DISTRETTUALI pag.10
ART. 19 – MODALITA' DI ACCESSO pag.10
ART. 20 – ATTIVAZIONE pag.10

PARTE QUARTA – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 21 – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA pag.11
ART. 22 – LEGENDA pag.11
ART. 23 – ISEE CORRENTE pag.12
ART. 24 – PERIODO DI VALIDITA' DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA DICHIARATA pag.12
ART. 25 – DICHIARAZIONE IN CASO DI NUCLEO FAMILIARE RILEVANTE
RISTRETTO pag.13
ART. 26 – ASSENZA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA pag.13
ART. 27 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE UNICHE pag.13
ART. 28 – ACCERTAMENTO ESTRANEITA' IN TERMINI AFFETTIVI
ED ECONOMICI pag.13
ART. 29 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DI

AMBITO	pag.13
ART. 30 – DEFINIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DEL CITTADINO E CASI ECCEZIONALI	pag.14
ART. 31 – LISTA D’ATTESA	pag.14

**PARTE QUINTA – TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
COMUNALI**

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA	pag.15
ART. 32 – INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO	pag.15
ART. 33 – CONTRIBUTO ORDINARIO	pag.15
ART. 34 – IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO	pag.16

INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA	pag.16
ART. 35 – ASSISTENZA ABITATIVA	pag.16

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI	pag.16
ART. 36 – SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA, MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI, SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRA-SCOLASTICI, CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI, CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	pag.17

1. INCONTRI PROTETTI

ART. 37 – GLI INCONTRI PROTETTI	pag.17
ART. 38 – DESTINATARI	pag.17

2. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA

ART. 39 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	pag.17
ART. 40 – DESTINATARI	pag.18
ART. 41 – COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO	pag.18

*3. ACCOGLIENZA DI MINORI IN SERVIZI RESIDENZIALI O
SEMIRESIDENZIALI*

ART. 42 – L’INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI	pag.18
ART. 43 – FINALITA’ E OBIETTIVI DELL’INSERIMENTO	pag.19
ART. 44 – DESTINATARI	pag.19
ART. 45 – PERMANENZA IN COMUNITA’	pag.19
ART. 46 – CONDIZIONI DI INSERIMENTO	pag.19
ART. 47 – CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DELL’INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI	pag.20

**INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’
E DELLE PERSONE ANZIANE**

ART. 48 – SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO E TRASPORTO SOCIALE	pag.20
<i>1. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</i>	
ART. 49 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	pag.20
ART. 50 – COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO	pag.21
<i>2. SERVIZI DIURNI SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA’</i>	
ART. 51 – IL CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.)	pag.21
ART. 52 – IL CENTRO SOCIO –EDUCATIVO (C.S.E.)	pag.21
<i>3. SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA</i>	

ART. 53 – IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA	pag.22
ART. 54 – COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENTE AL COSTO DEI SERVIZI DIURNI E SEMIRESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ (CDD, CSE, SFA...)	pag.22
4. <i>SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA’ E PERSONE ANZIANE (RSA, CASE ALBERGO, APPARTAMENTI PROTETTI...)</i>	
ART. 55 – DESTINATARI DEI SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA’ E PERSONE ANZIANE	pag.22
ART. 56 – CAMPO DI INTERVENTO	pag.23
ART. 57 – CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO	pag.23
ART. 58 – CONCESSIONE DELLA INTEGRAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA	pag.23
ART. 59 – MISURA DELLA INTEGRAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA	pag.24
5. <i>SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI CON DISABILITA’ GRAVISSIMA NON ASSISTIBILI AL DOMICILIO</i>	
ART. 60 – SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI CON DISABILITA’ GRAVISSIMA	pag.24
ART- 61 – CAMPO DI INTERVENTO	pag.24
ART. 62 – CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO	pag.24
ART. 63 – CONCESSIONE DELLA INTEGRAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA	pag.25
ART. 64 – MISURA DELLA INTEGRAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA	pag.25
6. <i>SERVIZI DI RESIDENZIALITA’ LEGGERA PER PERSONE CON DIAGNOSI PSICHIATRICA IN CARICO AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE</i>	
ART. 65 – SERVIZIO DI RESIDENZIALITA’ LEGGERA PER PERSONE CON DIAGNOSI PSICHIATRICA	pag.25
ART. 66 – CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO	pag.25
ART. 67 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DI RESIDENZIALITA’ LEGGERA PER PERSONE CON DIAGNOSI PSICHIATRICA	pag.26
ART. 68 – REGOLAMENTAZIONE DI ALTRI SERVIZI	pag.26

PARTE SESTA – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 69 – ABROGAZIONI	pag.26
ART. 70 – PUBBLICITA’	pag.26
ART. 71 – ENTRATA IN VIGORE	pag.26